



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ANNO 2001

[S103020123019|T030|P033|F060|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

9 ottobre 2001, n. 32-83/Leg.

**Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni
a disposizione del Servizio Antincendi, del Corpo Forestale e
della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento**

ANNO 2001

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

[S103020123019|T030|P033|F060|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 ottobre 2001, n. 32-83/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 22.10.2001, registro 1, foglio 21)

Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione del Servizio Antincendi, del Corpo Forestale e della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2312 del 14 settembre 2001;
visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

emana

il seguente regolamento.

*Articolo 1**Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione:

- a) dei soggetti che compongono il servizio antincendi descritto dall'articolo 1 comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;
- b) del corpo forestale di cui all'articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare delle strutture indicate nell'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/L;
- c) delle strutture organizzative provinciali che svolgono le funzioni di protezione civile previste dall'articolo 1 comma 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;
- d) delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la Provincia Autonoma di Trento.

2. Alle organizzazioni di volontariato la disciplina del presente regolamento è applicabile solo per quanto riguarda l'attività di protezione civile descritta nella convenzione con la Provincia Autonoma di Trento.

*Articolo 2**Competenze*

1. La struttura provinciale competente per le attività antincendi (di seguito Servizio antincendi) svolge le funzioni amministrative e tecniche riguardanti l'immatricolazione e la guida dei veicoli e delle imbarcazioni di cui all'articolo 1, e in particolare:

- a) provvede all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione e alla revoca della patente di servizio;
- b) rilascia i certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida per l'addestramento di cui al comma 2;
- c) effettua l'immatricolazione e rilascia i documenti di circolazione e le targhe di riconoscimento dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio;
- d) cura gli accertamenti tecnici e le verifiche tecniche periodiche.

2. La scuola provinciale antincendi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, svolge l'attività di formazione relativa alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio, e in particolare:

- a) istituisce, sentite le strutture e le organizzazioni di cui all'articolo 1, i corsi di addestramento teorico e pratico che preparano i candidati all'esame per il conseguimento della patente di servizio;
- b) istituisce i corsi per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori dei corsi di addestramento di cui alla lettera a);
- c) cura la formazione dei titolari di patente di servizio e dei responsabili dell'addestramento.

3. Nella fase istruttoria della raccolta dei dati personali e di servizio necessari per il rilascio delle patenti il dirigente del Servizio antincendi può avvalersi della collaborazione delle altre strutture provinciali, della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

Articolo 3 *Patente di servizio*

1. La patente di servizio si articola in cinque categorie. Il documento è conforme ai modelli dell'allegato A, e può essere sostituito con un tesserino magnetico contenente tutti i dati della patente, compresi quelli storici. Sul tesserino devono comunque essere riprodotti lo stemma della Provincia Autonoma di Trento, la dizione "patente di servizio", la categoria della patente, la foto e i dati personali del titolare, la data di rilascio, la scadenza e le limitazioni

2. La patente della prima categoria abilita alla guida di motoveicoli, macchine operatrici e autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate.

3. La patente della seconda categoria abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di terza categoria.

4. La patente della terza categoria abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.

5. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,6 tonnellate.

6. La patente della quarta categoria abilita alla guida di autoveicoli compresi nella prima, seconda o terza categoria, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna di queste categorie, nonché di autoarticolati destinati al trasporto di persone e di autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di terza categoria, e di altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di seconda categoria.

7. La patente della quinta categoria abilita alla guida di imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv, per la navigazione fino alla distanza di dodici miglia marine dalla costa.

8. I titolari di patente di servizio, nel rispetto delle prescrizioni riportate sulla patente stessa, sono abilitati a guidare i veicoli e le imbarcazioni della struttura o dell'organizzazione di appartenenza e di quelle indicate all'articolo 1, limitatamente ai mezzi immatricolati secondo il presente regolamento.

9. È escluso dalla guida durante i servizi di emergenza il personale che sulla base della ricognizione effettuata dal responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza svolge prevalentemente funzioni amministrative. Questa limitazione è annotata sulla patente di servizio. Il dirigente del Servizio antincendi può disporre deroghe per situazioni particolari. I vigili del fuoco volontari non più idonei al servizio attivo e qualificati come complementari sono esclusi dalla guida sia ordinaria sia in emergenza. Il dirigente del Servizio antincendi può tuttavia consentire temporaneamente la guida non in emergenza dei vigili volontari complementari purché una verifica medico-legale accerti la sussistenza dei necessari requisiti psicofisici. Anche questa limitazione è annotata sulla patente di servizio.

10. Per la guida di veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose è necessario il superamento di apposito corso di formazione organizzato dalla scuola antincendi oppure il conseguimento del certificato di formazione professionale che abilita al trasporto di merci pericolose (CFP/ADR). L'abilitazione al trasporto di sostanze pericolose è annotata sulla patente di servizio.

11. Al personale assunto sulla base dell'articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, nonché ai soggetti incaricati di collaborare con le strutture provinciali di cui all'articolo 1 può essere rilasciato un permesso di guida temporaneo, di durata non superiore a quella del contratto di lavoro o del rapporto di collaborazione, nel rispetto delle norme sulla corrispondenza tra la patente civile e quella di servizio contenute nel presente regolamento. Il documento è conforme al modello inserito nell'allegato A, e può essere sostituito con un tesserino magnetico analogo a quello delle patenti di servizio.

12. Il permesso temporaneo previsto dal comma 11 è rilasciato dal dirigente della struttura presso la quale sono rese le prestazioni lavorative o di collaborazione. Lo stesso dirigente provvede anche alla sospensione e alla

revoca del permesso temporaneo secondo quanto previsto dal presente regolamento per le patenti di servizio. Il permesso temporaneo non abilita alla guida in emergenza e riguarda soltanto i veicoli o le imbarcazioni della struttura che lo ha rilasciato. I provvedimenti relativi ai permessi temporanei sono trasmessi al dirigente del Servizio antincendi, che li annota in un registro speciale.

Articolo 4

Rilascio e validità della patente di servizio

1. La patente di servizio è rilasciata dal dirigente del Servizio antincendi ai soggetti inseriti nelle strutture e nelle organizzazioni di cui all'articolo 1 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 9 o siano in possesso di patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, sulla base delle equiparazioni di cui all'articolo 5 comma 1. La patente di servizio può essere rilasciata alle stesse condizioni anche al personale di altre strutture provinciali che sia incaricato di condurre veicoli comunque destinati all'attività di protezione civile.

2. Agli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco volontari le patenti di seconda, terza, quarta e quinta categoria e quelle di prima categoria per il servizio di emergenza sono rilasciate dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

3. La domanda per il rilascio della patente di servizio è redatta in carta semplice, deve indicare le generalità del richiedente (nome, cognome, nascita, residenza, cittadinanza) e la situazione di servizio, e deve inoltre essere corredata del visto del responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza e di due fotografie in formato tessera del richiedente. Possono essere utilizzate anche fotografie digitali purché il responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza attesti che non sono state alterate. Nel caso di conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni in patente di servizio alla domanda deve essere allegata anche una fotocopia semplice della patente civile in corso di validità.

4. Il rilascio della patente di servizio in seguito ad abilitazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) partecipazione al corso di cui all'articolo 8;
- b) superamento dell'esame di cui all'articolo 9;
- c) accertamento dei requisiti fisici e psichici.

5. Ai vigili volontari ausiliari in servizio presso il corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e agli obiettori di coscienza assegnati alle strutture e alle organizzazioni di cui all'articolo 1 in possesso della patente civile della categoria corrispondente o superiore può essere rilasciata soltanto la patente di servizio di prima categoria per la guida di veicoli non in servizio di emergenza con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

6. Le patenti di servizio statali rilasciate al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle strutture della protezione civile e del corpo forestale dello Stato, nonché le patenti di servizio rilasciate dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, hanno validità anche sul territorio della Provincia Autonoma di Trento. Qualora i titolari di queste patenti transitino nel ruolo del personale della Provincia Autonoma di Trento o entrino nelle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1 possono chiedere la conversione delle patenti possedute in quelle provinciali di pari categoria.

7. La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali. Qualora l'attribuzione della patente speciale si verifichi dopo il rilascio della patente di servizio quest'ultima viene revocata dal dirigente del Servizio antincendi. Il titolare della patente di servizio avverte senza ritardo la struttura o l'organizzazione di appartenenza perché comunichi al dirigente del Servizio antincendi la qualificazione della patente civile come speciale.

8. La patente di servizio attribuita mediante conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni ha la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di trenta giorni.

9. La patente di servizio rilasciata in seguito ad abilitazione ha la stessa validità della patente civile per veicoli o imbarcazioni di categoria corrispondente secondo le disposizioni dell'articolo 5 comma 1.

10. La patente di servizio è utilizzabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età o, se anteriore, fino al termine dell'attività di servizio attivo, purché sussistano i presupposti descritti nel comma 1. Dopo il sessantacinquesimo anno di età la patente è prorogabile su richiesta degli interessati previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, e ha validità per il periodo stabilito dal dirigente del Servizio antincendi in relazione al predetto accertamento, salva la possibilità di ulteriori proroghe.

11. La federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e le organizzazioni di volontariato comunicano tempestivamente al dirigente del Servizio antincendi la cessazione dal servizio dei loro aderenti e il passaggio dal servizio attivo a quello di supporto. L'uscita dai corpi dei vigili del fuoco volontari o dalle organizzazioni di volontariato e il mancato rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 1 comma 2 determinano la decadenza automatica delle patenti di servizio.

Articolo 5

Conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni

1. Gli appartenenti alle strutture e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, titolari di patente di guida civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze:

- a) patente di guida civile di categoria A - patente di servizio di prima categoria, limitatamente ai motoveicoli con massa complessiva non superiore a 1,3 tonnellate;
- b) patente di guida civile di categoria B - patente di servizio di prima categoria;
- c) patente di guida civile di categoria B ed E - patente di servizio di prima e quarta categoria;
- d) patente di guida civile di categoria C - patente di servizio di seconda categoria;
- e) patente di guida civile di categoria C ed E - patente di servizio di seconda e quarta categoria;
- f) patente di guida civile di categoria D - patente di servizio di terza categoria;
- g) patente di guida civile di categoria D ed E - patente di servizio di terza e quarta categoria;
- h) patente nautica per le imbarcazioni a motore di cui all'articolo 3 comma 7 - patente di servizio di quinta categoria.

2. Il dirigente del Servizio antincendi, sentiti i responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1, può introdurre delle limitazioni temporanee alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni con riferimento alle prescrizioni contenute nella patente civile. La guida dei mezzi rientranti nella categoria della patente di servizio posseduta può essere graduata in relazione alla partecipazione dei titolari ai corsi di formazione organizzati dalla scuola provinciale antincendi. Quest'ultima disposizione si applica anche alle patenti rilasciate in seguito ad abilitazione.

3. La patente di servizio consente la guida all'estero se il titolare sia in possesso anche della patente civile per veicoli o imbarcazioni.

4. Il titolare di patente di servizio, qualora la patente civile per veicoli o imbarcazioni venga modificata o subisca delle limitazioni, deve comunicarlo immediatamente al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione al dirigente del Servizio antincendi per gli adempimenti di cui all'articolo 12 comma 6.

Articolo 6

Accertamento dei requisiti fisici e psichici

1. Il rilascio della patente di servizio è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni di categoria corrispondente. L'accertamento è effettuato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso le strutture che esercitano funzioni medico-legali.

2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di valida patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 per i soggetti ultrasessantacinquenni.

3. Qualora circostanze oggettive facciano presumere un peggioramento della condizione psicofisica del titolare della patente di servizio il dirigente del Servizio antincendi, sentito il responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, può disporre in ogni momento l'effettuazione di accertamenti medico-legali.

Articolo 7

Rinnovo della patente di servizio

1. Il rinnovo della patente di servizio viene effettuato dal dirigente del Servizio antincendi su richiesta in carta semplice degli interessati da presentare nei tre mesi anteriori alla scadenza. Il rinnovo è normalmente comprovato da un bollino che viene apposto sul documento.

2. Il titolare di sola patente di servizio deve allegare, per il rinnovo della validità della stessa, il certificato medico di cui all'articolo 6 comma 1, entro il termine previsto per la corrispondente patente civile per veicoli o imbarcazioni.

3. Il dirigente del Servizio antincendi verifica la validità della patente di servizio anche a mezzo di collegamento informatico con la struttura provinciale competente in materia di motorizzazione (di seguito Servizio motorizzazione). Le variazioni di categoria o le limitazioni della patente civile riscontrate in fase di verifica devono essere poste in evidenza sulla patente di servizio.

4. Dopo la presentazione della domanda di rinnovo della patente civile, e in attesa del completamento della procedura, il titolare di patente di servizio ottenuta per conversione della patente civile può continuare a guidare solo allegando alla patente di servizio una fotocopia del certificato medico presentato per il rinnovo della patente civile.

Articolo 8 *Corsi di addestramento*

1. La scuola provinciale antincendi, in collaborazione con i responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1, predispone il programma dei corsi di addestramento teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio e lo sottopone alla cassa provinciale antincendi per l'approvazione. Il programma tiene conto dei principi formativi seguiti nei corrispondenti programmi ministeriali adattandoli alle esigenze locali.

2. L'insegnamento teorico e pratico nei corsi di cui al comma 1 è impartito da insegnanti e istruttori che hanno conseguito la relativa abilitazione al termine degli appositi corsi organizzati dalla scuola provinciale antincendi. Il certificato di abilitazione è conforme al modello di cui all'allegato B.

3. Il dirigente del Servizio antincendi può autorizzare l'affidamento di incarichi di insegnamento teorico e pratico anche a insegnanti e istruttori non abilitati di provata capacità ed esperienza.

4. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "SCUOLA GUIDA".

5. L'allievo nel periodo in cui è iscritto al corso di addestramento è autorizzato, durante le esercitazioni, a condurre automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza rientranti nella categoria di patente per cui segue il corso, purché sia munito di attestato di iscrizione e guidi con a fianco un collega in possesso di patente di categoria corrispondente o superiore, conseguita da almeno cinque anni.

6. Il dirigente del Servizio antincendi raggiunge intese con il responsabile della struttura provinciale competente in materia di trasporti per l'autorizzazione, anche in via generale, della navigazione sui laghi con finalità di addestramento.

Articolo 9 *Esame di abilitazione alla guida*

1. All'esame per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi gli allievi dei corsi di addestramento che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni di teoria e abbiano effettuato le ore di guida prescritte.

2. L'esame di abilitazione consiste in:

- a) una prova teorica;
- b) una prova pratica di guida su veicoli o imbarcazioni rientranti nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire;
- c) una prova pratica di manutenzione ordinaria di veicoli o imbarcazioni rientranti nella medesima categoria e di utilizzo delle relative attrezzature.

3. Gli autoveicoli impiegati nella prova pratica possono essere privi del doppio comando.

4. I voti per ciascuna delle prove previste al comma 2 sono espressi in decimi. Il candidato ottiene l'idoneità alla guida qualora riporti una votazione media non inferiore a sette decimi purché in nessuna prova consegua una votazione inferiore a sei decimi.

5. I candidati che non abbiano superato una prova d'esame sono dichiarati "non idonei", e sono ammessi a ripetere la prova non superata trascorsi almeno trenta giorni dall'esame negativo. Le singole prove non possono essere ripetute per più di due volte. Dopo il secondo tentativo fallito l'esame deve essere ripetuto dall'inizio. Nel caso in cui il doppio esito negativo riguardi la prima prova deve essere ripetuto anche il corso di addestramento.

6. Per ciascun candidato è redatto il processo verbale dell'esame, in conformità al modello dell'allegato C. Sulla base del verbale d'esame, nel caso di esito favorevole, il dirigente del Servizio antincendi rilascia immediatamente all'interessato un attestato provvisorio di idoneità alla guida secondo il modello dell'allegato D, e successivamente la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni in conformità ai modelli dell'allegato A.

Articolo 10 *Commissione esaminatrice*

1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni è composta dal dirigente del Servizio antincendi, che la presiede, da un esperto designato dal corpo provinciale permanente dei vigili del fuoco, da un esperto designato dalla federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari, da un esperto designato dalla struttura competente in materia di protezione civile e da un funzionario tecnico del Servizio motorizzazione. Se il candidato appartiene al corpo forestale provinciale l'esperto designato dalla protezione civile è sostituito da un esperto designato dalla struttura di appartenenza.

2. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta provinciale, che individua i componenti effettivi e i loro sostituti. Perché la commissione sia validamente costituita è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 11 *Sospensione della patente di servizio*

1. La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal dirigente del Servizio antincendi, d'ufficio o su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza o del responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza del titolare, quando nella guida dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio il titolare abbia provocato danni a persone o a cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla guida o rispettivamente sulla navigazione.

2. La patente di servizio può essere sospesa in particolare:

- a) per i veicoli quando il guidatore, al di fuori del servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- b) per le imbarcazioni nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, tranne quando il comportamento sia giustificabile in relazione all'emergenza.

3. Per i casi previsti dal comma 2 la durata massima della sospensione della patente di servizio è stabilita dalle norme ivi richiamate. Negli altri casi la durata della sospensione è proporzionale alla gravità dell'infrazione e non può superare la durata massima di un anno.

4. Qualora il guidatore abbia causato intenzionalmente dei danni a persone o a cose, e nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, la patente di servizio può essere revocata.

5. Una volta ricevuta la notizia dell'infrazione il dirigente del Servizio antincendi effettua gli accertamenti che ritiene opportuni e contesta per iscritto i fatti all'interessato fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di note difensive. Il procedimento di sospensione e quello di revoca devono concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della notizia dell'infrazione.

6. La patente di servizio ottenuta per conversione è sospesa automaticamente ogni qualvolta venga sospesa la patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni. Il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la sospensione della patente civile al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che provvede a informare il dirigente del Servizio antincendi.

7. Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio il dirigente del Servizio antincendi richiede al Commissariato del Governo per la provincia di Trento una certificazione sul periodo di sospensione della patente civile. Per le patenti nautiche la richiesta viene rivolta alle capitanerie di porto, agli uffici circondariali marittimi o agli uffici della motorizzazione che hanno provveduto alla sospensione.

8. La sospensione e la revoca della patente di servizio comportano per il titolare l'obbligo di consegnare la patente al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che la trasmette al dirigente del Servizio antincendi.

9. Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto alla verifica della preparazione tecnica o ad accertamenti psicofisici su disposizione del dirigente del Servizio antincendi.

Articolo 12 *Revoca o declassamento della patente di servizio*

1. Il dirigente del Servizio antincendi dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare cessi dal servizio attivo, salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 9 per i vigili del fuoco volontari complementari, oppure quando a seguito di accertamenti medico-legali risulti la perdita dei prescritti requisiti psico-fisici.

2. Il dirigente del Servizio antincendi dispone inoltre la revoca d'ufficio della patente di servizio ottenuta per conversione ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni. Il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la revoca della patente civile al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che provvede a informare il dirigente del Servizio antincendi.

3. In caso di revoca e quando si verifica la decadenza automatica della patente di servizio, il titolare deve consegnare entro dieci giorni il documento al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, perché lo trasmetta al dirigente del Servizio antincendi, il quale a sua volta ne cura la distruzione, attestando il fatto in apposito verbale.

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova patente purché sia in possesso dei requisiti previsti al momento della richiesta.

5. Nel caso disciplinato dall'articolo 11 comma 4 prima del rilascio della nuova patente di servizio devono trascorrere almeno tre anni dalla revoca, e il dirigente del Servizio antincendi può disporre la verifica della preparazione tecnica o accertamenti medico-legali anche se la nuova patente di servizio venga chiesta mediante conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni.

6. Il titolare di patente di servizio, in caso di declassamento della propria patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni, deve informare immediatamente il responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione al dirigente del Servizio antincendi perché provveda ad adeguare la categoria della patente di servizio o ad inserire sulla stessa limitazioni corrispondenti a quelle della patente civile.

Articolo 13 *Immatricolazione dei veicoli*

1. L'immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal dirigente del Servizio antincendi su richiesta dei responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1 corredata della seguente documentazione:

- a) foglio matricolare contenente i dati caratteristici del veicolo in conformità al modello di cui all'allegato E;
- b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato rilasciata dal costruttore, oppure certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore;
- c) nel caso di veicoli allestiti, certificato di approvazione di cui all'articolo 76 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il certificato di origine completo dei dati tecnici rilasciato dall'allestitore o con la dichiarazione di conformità CE del veicolo omologato rilasciata dal costruttore;
- d) copia dell'atto omologativo completo delle schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche del veicolo, come da modello D.G.M. 405 rilasciato dal Ministero dei trasporti;
- e) nel caso di veicoli in precedenza non immatricolati come civili, originale del contratto di compravendita con sottoscrizioni autenticate o dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata; trattandosi di veicoli già immatricolati come civili, il Servizio antincendi acquisirà i dati contenuti nella carta di circolazione, nel certificato di proprietà e nel certificato di radiazione dal pubblico registro automobilistico direttamente presso le strutture amministrative competenti.

2. Per i veicoli acquistati dalle strutture della Provincia Autonoma di Trento l'autenticazione di cui alla lettera e) del comma 1 è di competenza del dirigente che svolge le funzioni di ufficiale rogante ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, salva la facoltà per le strutture interessate di ricorrere a un notaio, in particolare nel caso di acquisti effettuati attraverso la cassa provinciale antincendi. Trattandosi di veicoli acquistati dai corpi dei vigili del fuoco volontari questa funzione può essere svolta dai segretari dei comuni di appartenenza.

3. I documenti di cui al comma 1 lettere a), b), c) devono essere prodotti in originale.

4. Qualora la richiesta di immatricolazione provenga da un'organizzazione di volontariato del settore della protezione civile il dirigente del Servizio antincendi accerta l'idoneità del veicolo allo svolgimento dei compiti descritti nella convenzione e sottoscrive con il rappresentante dell'organizzazione un protocollo sulla destinazione del veicolo a tali compiti.

5. Sono immatricolati anche i veicoli di proprietà di terzi che siano messi a disposizione delle strutture o delle organizzazioni di cui all'articolo 1 attraverso la costituzione a qualsiasi titolo di diritti d'uso, purché il vincolo di destinazione sia adeguato alle esigenze dell'amministrazione e risulti da un atto con sottoscrizioni autenticate. Il vincolo e gli eventuali limiti sono annotati sul registro dei veicoli. Si applicano le disposizioni del comma 2.

6. Prima dell'immatricolazione il dirigente del Servizio antincendi dispone una prova per l'accertamento della funzionalità dei veicoli.

7. I documenti di cui al comma 1 sono conservati dal Servizio antincendi e sono resi disponibili in copia conforme qualora l'ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile.

8. Il dirigente del Servizio antincendi, verificata la corrispondenza reciproca dei valori riportati nei documenti di cui al comma 1, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati il foglio di via provvisorio conforme al modello dell'allegato F e successivamente la carta di circolazione conforme al modello dell'allegato G.

9. Assieme al foglio di via è attribuita la targa secondo i modelli dell'allegato H. Prima dei caratteri alfanumerici è posta:

- a) la sigla VF per i veicoli dei soggetti che compongono il servizio antincendi descritto dall'articolo 1 comma 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;
- b) la sigla CF per i veicoli del corpo forestale di cui all'articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e in particolare delle strutture indicate nell'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/L;
- c) la sigla PC per i veicoli delle strutture che svolgono le funzioni di protezione civile previste dall'articolo 1 comma 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, nonché per i veicoli a disposizione degli organi di direzione politico-amministrativa e per quelli delle organizzazioni di volontariato convenzionate.

10. Sulle targhe sono apposti gli stemmi della Repubblica Italiana e della Provincia Autonoma di Trento. La targa è inserita in una cornice reggitarga conforme ai modelli dell'allegato I, che riporta a sinistra lo stemma dell'Unione Europea e la lettera I maiuscola e a destra gli ultimi due numeri dell'anno di immatricolazione e il distin-

tivo del settore di appartenenza del veicolo secondo la tripartizione indicata al comma 9. Nelle targhe quadrate gli elementi della cornice reggitarga sono inseriti all'interno della targa.

11. I rimorchi sono dotati di una specifica targa. Sui rimorchi diversi da quelli leggeri viene installata anche la targa ripetitrice.

12. Il dirigente del Servizio antincendi, sentiti i responsabili delle strutture e delle organizzazioni interessate, individua i veicoli su cui sono installati i segnalatori supplementari di emergenza e fornisce indicazioni sull'utilizzazione degli stessi.

Articolo 14 Registro dei veicoli

1. Il dirigente del Servizio antincendi cura la tenuta, anche mediante apposito programma informatico, del registro dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati.

2. Il registro riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione, e la struttura che ha in dotazione il veicolo.

3. Presso il Servizio antincendi è conservato inoltre il registro dei veicoli storici nel quale sono inseriti i veicoli immatricolati da oltre trenta anni, sommando immatricolazione civile e speciale, e non più in servizio. Presentano interesse storico e possono essere registrati solo i veicoli che conservino una parte significativa della carrozzeria e delle componenti meccaniche originali. La circolazione su strada dei veicoli iscritti in questo registro è subordinata all'autorizzazione e alle prescrizioni del dirigente del Servizio antincendi.

Articolo 15 Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli sono effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate e gli autoveicoli adibiti al trasporto infermi ogni 100.000 chilometri e comunque ogni due anni;
- b) per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate ogni 100.000 chilometri e comunque ogni cinque anni.

2. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici non sono soggetti a verifica periodica.

3. Le verifiche periodiche sono disposte dai responsabili delle strutture o delle organizzazioni di cui all'articolo 1 che hanno la disponibilità del veicolo. Il dirigente del Servizio antincendi effettua accertamenti per garantire il rispetto di questo obbligo.

4. Le verifiche periodiche di idoneità possono essere svolte presso la Provincia Autonoma di Trento a cura del Servizio antincendi, oppure presso officine autorizzate dal dirigente del Servizio antincendi. In quest'ultima ipotesi l'effettuazione della verifica dovrà essere comunicata al dirigente del Servizio antincendi con almeno quindici giorni di preavviso e i costi sostenuti sono a carico delle strutture e delle organizzazioni che hanno chiesto la verifica. Il dirigente del Servizio antincendi nella scelta delle officine da autorizzare tiene conto anche della distribuzione dei mezzi sul territorio.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

6. I responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1 possono disporre che la revisione dei propri veicoli sia effettuata con i tempi indicati nell'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nei decreti attuativi dello stesso.

Articolo 16 Immatricolazione delle imbarcazioni e dei natanti

1. L'immatricolazione riguarda sia le imbarcazioni sia i natanti che le strutture e le organizzazioni di cui all'articolo 1 utilizzano per l'attività di servizio.

2. L'atto di immatricolazione è adottato dal dirigente del Servizio antincendi, su richiesta dei responsabili delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1, integrata dalla seguente documentazione:

- a) scheda tecnica contenente le caratteristiche dell'imbarcazione o del natante;
- b) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti dalle norme comunitarie rilasciata dal costruttore (dichiarazione di conformità CE);
- c) dichiarazione di conformità al prototipo rilasciata dal costruttore per le unità costruite in serie (certificato di omologazione);
- d) certificato d'uso del motore rilasciato dal costruttore;

- e) certificato di stazza rilasciato da soggetto abilitato, se non assorbito dalla dichiarazione di conformità di cui alla lettera c);
- f) certificato di navigabilità rilasciato dal Servizio motorizzazione attestante l'idoneità alla navigazione in sicurezza;
- g) licenza di navigazione rilasciata dal Servizio motorizzazione;
- h) originale del contratto di compravendita o di appalto di costruzione, con sottoscrizioni autenticate, oppure dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata.

3. Il dirigente del Servizio antincendi, sentito il responsabile del Servizio motorizzazione, stabilisce quali atti si possano acquisire successivamente all'immatricolazione e prima della navigazione effettiva, e individua inoltre la documentazione che deve essere conservata a bordo.

4. I documenti di cui al comma 2 lettere b), c), d), e), f), g) devono essere prodotti in originale. Nel caso di imbarcazioni già immatricolate civilmente i dati conservati in pubblici registri e il certificato di cancellazione sono acquisiti d'ufficio. Per la procedura di immatricolazione e per le modalità di attribuzione delle targhe si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 17

Registro delle imbarcazioni e dei natanti

1. Il dirigente del Servizio antincendi cura la tenuta, anche mediante apposito programma informatico, del registro delle imbarcazioni e dei natanti.

2. Il registro riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati dell'imbarcazione o del natante, la data di immatricolazione, e la struttura di assegnazione.

3. Le targhe delle imbarcazioni e dei natanti sono collocate sulla parte anteriore del lato destro e a poppa verso sinistra, quando sia possibile, oppure sulla parte posteriore del lato sinistro.

Articolo 18

Verifiche periodiche

1. Il dirigente del Servizio antincendi, sentito il responsabile del Servizio motorizzazione, stabilisce la frequenza e le modalità delle verifiche periodiche sulle imbarcazioni e sui natanti.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Le patenti di servizio già rilasciate sono sostituite entro il 31 dicembre 2002 dalle patenti previste nel presente regolamento purché siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo delle stesse senza variazioni. Qualora siano intervenute delle variazioni non ostative al rilascio della patente di servizio il dirigente del Servizio antincendi inserisce nella nuova patente le limitazioni necessarie o dispone il declassamento. Per l'attività istruttoria finalizzata alla sostituzione delle patenti il dirigente del Servizio antincendi può avvalersi di collaborazioni esterne.

2. Le patenti nautiche di servizio già rilasciate che abilitano alla navigazione fino a sei miglia marine dalla costa sono trasformate a richiesta dei titolari in patenti valide per la navigazione entro le dodici miglia.

3. Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra il Servizio antincendi e il Servizio motorizzazione, per la verifica della validità della patente di servizio di cui all'articolo 7 comma 3 deve essere presentata al Servizio antincendi una fotocopia semplice della patente civile rinnovata.

4. I veicoli e rispettivamente le imbarcazioni e i natanti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano a disposizione delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1 sono inseriti nei registri di cui agli articoli 14 e 17 sulla base della documentazione tecnica prevista dalla normativa in vigore al momento dell'acquisto della proprietà o del diritto di utilizzazione. I dati contenuti in pubblici registri sono acquisiti d'ufficio.

5. Per i mezzi di cui al comma 4 la verifica tecnica prevista dall'articolo 13 comma 6 può essere effettuata dopo l'immatricolazione, entro un periodo massimo di tre mesi dalla stessa, qualora vi siano difficoltà organizzative dovute alla contemporanea presentazione di un numero elevato di domande di immatricolazione.

6. Le targhe di servizio già assegnate sono sostituite entro il 31 dicembre 2002 con quelle conformi al presente regolamento. Il dirigente del Servizio antincendi prima di effettuare la nuova immatricolazione può disporre verifiche tecniche per accertare la funzionalità dei veicoli.

Articolo 20
Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 giugno 1994, n. 6-4/L, è abrogato.

- Allegato A modelli delle patenti di servizio e dei permessi temporanei di guida;
- Allegato B modelli dei certificati di abilitazione all'insegnamento nei corsi di addestramento;
- Allegato C modelli dei verbali degli esami di abilitazione alla guida;
- Allegato D modelli degli attestati provvisori di idoneità alla guida;
- Allegato E modello del foglio matricolare con i dati caratteristici dei veicoli di servizio;
- Allegato F modello del foglio di via provvisorio per veicoli;
- Allegato G modelli delle carte di circolazione per veicoli;
- Allegato H modelli delle targhe per veicoli e imbarcazioni;
- Allegato I modelli delle cornici reggitarga.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI